

Osservatorio sulle fonti

IL “MODELLO SCOLASTICO VALDOSTANO” ALLA PROVA DEL TEMPO *

di Roberto Louvin**

SOMMARIO: 1. Le coordinate generali. – 2. Rallentamenti burocratici e *quieta non movere*. – 3. Il senso di un “adattamento” – 4. Le *adaptations* incompiute e la riscoperta del francoprovenzale. – 5. L’evoluzione del sistema europeo e nazionale: programmi, indicazioni e CLIL. – 6. Verso una rapida formulazione della normativa attuativa. – 7. Una notazione conclusiva.

1. Le coordinate generali

Il tratto saliente del particolarismo scolastico valdostano è dato dal carattere di ufficialità della lingua francese, collocata su un piano di parità con la lingua italiana, in virtù della disposizione dell’art. 38 dello Statuto speciale, in base al quale «*Nella Valle d’Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana*»¹. Intorno a questo principio cardine, arricchito da una prescrizione intervenuta negli anni Novanta a tutela del particolarismo linguistico della popolazione di lingua tedesca *walser* della Valle del Lys, cui «è garantito l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali»², si articolano prescrizioni che investono principalmente due ordini distinti di problemi. Le tematiche scolastiche fanno comunque parte del dna dell’autonomismo fin da epoche antecedenti la riconquista dell’autonomia³ e solo nel periodo postbellico si sono intrecciate all’utilizzo delle competenze legislative e amministrative regionali. Le tormentate vicende del bilinguismo regionale sono state però anche l’occasione per un costante sforzo di innovazione pedagogica nella Regione, che ha interessato tutti campi disciplinari, dalla dimensione artistica all’educazione musicale, dalle matematiche, all’informatica e alla multimedialità, sfumando sempre di più le frontiere interne ai vari ambiti e coltivando un approccio più globale.

In primo luogo, l’identificazione degli ambiti di insegnamento nella lingua minorita-

* Intervento al convegno su “Progetto PRIN 2010-11. La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale”, Libera Università di Bolzano, 21-22 maggio 2015, in corso di pubblicazione in S. Baroncelli, *Le Regioni a statuto speciale e tutela della lingua. Quale apporto per l’integrazione sociale e politica?*, Giappichelli.

** Professore Associato, Università della Calabria, già Presidente della Regione Valle d’Aosta.

¹ Il d.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 545, che aveva “anticipato” di tre anni l’emanazione dello Statuto si era limitato a disporre il “libero uso” della lingua francese in Valle d’Aosta. Per una ricostruzione completa del percorso di costruzione dell’ordinamento scolastico regionale, rinviamo a R. LOUVIN, *Autonomie, scuola e particolarismo linguistico in Valle d’Aosta*, Torino, 2009.

² Si tratta della disposizione inserita, sotto forma di art. 40 *bis* dello Statuto speciale, dall’art. 2 della legge cost. 23 settembre 1993, n. 2.

³ Per un inquadramento generale relativo al periodo pre-statutario si vedano le opere di M. CUAZ, *Alle frontiere dello stato: la scuola elementare in Valle d’Aosta*, Milano, 1988 e J. TRÈVES, *Aperçu sur l’instruction du peuple avant l’école élémentaire moderne*, Aosta, 1936.

Osservatorio sulle fonti

ria, secondo una logica che dovrebbe determinare un sostanziale equilibrio dell'uso delle due lingue ufficiali, seguendo l'indicazione generale che lo stesso Statuto speciale esplicita prescrivendo che «*Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana*» e che «*l'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese*»⁴.

Nella fase pre-statutaria, varie proposte erano state avanzate per risolvere il complesso problema dell'equilibrio fra le due lingue⁵. Durante la Resistenza, nel settembre del 1944, lo storico Federico Chabod, che diventerà poco tempo dopo primo Presidente della Valle, avanza la singolare proposta di impartire l'insegnamento delle materie storiche e letterarie in lingua italiana e delle materie scientifiche in lingua francese⁶. La formulazione statutaria attuale è espressa per la prima volta nel d.lgs.lgt. n. 545 del 1945 e rimane sostanzialmente inalterata nel testo consacrato dalla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4⁷.

Sul piano concreto, il contenuto dell'insegnamento impartito risulta quindi «*disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali*»⁸. Gli adattamenti (*adaptations*) prescritti e l'identificazione delle materie che “possono” essere insegnate in lingua francese prendono forma, secondo l'impostazione definita statutariamente, attraverso un percorso a tappe che comporta un obbligo di concertazione trilaterale all'interno di «*Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti*»⁹. La definizione di questa procedura si è però rivelata, come si vedrà di seguito, tutt'altro che agevole ed immediata.

È da notare come la funzionalità, in termini di garanzia, di questo particolare sistema non sia mai stato oggetto di approfondita disamina da parte della giurisprudenza costituzionale, chiamata soltanto una volta, e in anni ormai molto lontani¹⁰, ad esprimersi

⁴ Art. 39 dello Statuto speciale, adottato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

⁵ Per una puntuale comparazione delle diverse soluzioni prospettate nella fase pre-statutaria e delle diseguaglianze sottese a talune di esse: J. PEZZOLI, *Droit linguistique et éducation bilingue au Val d'Aoste*, in *L'éducation bilingue dans l'école valdôtaine: conditions, problèmes et perspectives*, Aosta, 1982, pp. 25-26.

⁶ Memoriale di F. CHABOD, *La Valle d'Aosta, l'Italia e la Francia*, 27 settembre 1944.

⁷ L'art. 18 del d.lgs.lgt. n. 545/1945 disponeva infatti che «*nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella Valle, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese. L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali*».

⁸ Statuto speciale, art. 40.

⁹ *Ibidem*. La procedura per giungere agli adattamenti è stata in seguito codificata per mezzo delle norme di attuazione emanate con la legge 16 maggio 1978, n. 196 (art. 28).

¹⁰ Con la sentenza 11 dicembre 1969 n. 156, in materia di esami di Stato, per dichiarare la parziale illegittimità delle norme contenute nella legge 5 aprile 1969, n. 119 «nella parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana».

Osservatorio sulle fonti

sulle problematiche scolastiche della minoranza valdostana. L'impronta di quella lontana sentenza si limita a tutelare facoltà opzionali nella scelta della lingua in cui sostenere le prove dell'esame di maturità, ma nulla aggiunge alla vaghezza del testo statutario rispetto all'equilibrio effettivo delle due lingue nell'ambito dell'attività educativa. Il dato storico rilevante è dato dalla necessità di ritagliare spazi adeguati e sufficienti, tendenzialmente ma evidentemente non del tutto paritari, per un insegnamento anche nella lingua minoritaria accanto alla lingua nazionale la cui supremazia non appariva all'epoca per nulla in discussione: oggi la situazione è evidentemente diversa e in tutta evidenza questa posizione quasi monopolistica dell'italiano non è più del tutto scontata, insidiata com'è dalla virale diffusione dell'utilizzo della lingua inglese.

Il secondo pilastro dell'architettura di sistema è costituito dalla regionalizzazione del personale scolastico¹¹ che già in epoca pre-statutaria è stato posto, per «*le scuole elementari e medie di qualsiasi ordine e tipo esistenti all'interno della circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta*» alle dirette dipendenze dell'amministrazione valdostana¹². Ciò ha comportato fin da quel momento la soppressione del Provveditorato provinciale agli studi di Aosta e l'attribuzione delle sue funzioni ad un organo burocratico regionale, la Sovrintendenza agli studi per la Valle d'Aosta¹³.

All'interno di queste precise coordinate, la Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* esercita una competenza legislativa primaria in materia di istruzione tecnico-professionale¹⁴ e una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione materna, elementare e media¹⁵, estesa nella dimensione globale dell'istruzione, pur facendo salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per effetto dell'entrata in vigore della riforma costituzionale del Titolo V.

Il passo decisivo per l'attuazione di un sistema regionalizzato del quadro organico della scuola valdostana è stato poi compiuto a metà degli anni Settanta, con l'istituzione degli organici regionali delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta¹⁶. Il personale che ne fa parte, a cui si applicano, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il corrispondente personale statale, è sottoposto ad un apposito accertamento di piena conoscenza della lingua

¹¹ Con una soluzione coraggiosa, che si contrapponeva alla consolidata tradizione di unitarietà dell'organizzazione scolastica italiana, affidando agli organi regionali mediante concorso la nomina degli insegnanti, dei dirigenti e degli ispettori scolastici. Una soluzione la cui ambiguità è stata da tempo indicata dalla dottrina che l'ha qualificata come "ibrida": V. ONIDA, *Valle d'Aosta*, in *La Regionalizzazione*, ISAP, II, Milano, 1983, p. 1496.

¹² D.lgs. c.p.s. 11 novembre 1946, n. 365. L'art. 3 di questo decreto prevede infatti che «*L'Amministrazione della Valle d'Aosta provvede all'istituzione dei ruoli regionali per la Valle stessa degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti per le scuole medie, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei capi di istituto. È ammesso il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali e viceversa, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento*».

¹³ D. lgs. c.p.s. cit., art. 8.

¹⁴ Statuto speciale, art. 2, c. 1, lettera r).

¹⁵ Statuto speciale, art. 3, c. 1, lettera g).

¹⁶ D.p.r. n. 865 del 31 ottobre 1975.

Osservatorio sulle fonti

francese¹⁷. Rimane peraltro interamente a carico del bilancio della Regione l'onere del trattamento economico dell'intero corpo docente¹⁸. La Regione, inoltre, «*provvede in ordine al personale ispettivo, direttivo, insegnante ed assistente delle scuole materne della Valle d'Aosta*»¹⁹.

La relativa fissità del modello costituzionalizzato attraverso il dettato statutario, pur non avendo portato al pieno conseguimento dei risultati sperati in termini di conoscenza ed uso di entrambe le lingue ufficiali, ha provocato indubbi effetti di garanzia; essa ha però anche generato un assetto molto rigido, non privo di problematicità soprattutto rispetto all'evoluzione più recente della legislazione scolastica nazionale.

Verificheremo in queste pagine se e in che misura può ancora ritenersi corretta la classificazione originaria di questo regime giuridico speciale come forma di 'bilinguismo integrale', alla luce dei caratteri peculiari che esso ha assunto in quanto ordinamento scolastico bi-pluriculturale²⁰, con una base di bilinguismo italiano-francese ormai accompagnata da una forte apertura al plurilinguismo sostenuta anche da significative sollecitazioni in questo senso da parte della componente genitoriale.

All'analisi di queste criticità e alle ipotesi per il loro superamento sono dedicate le pagine seguenti.

2. *Rallentamenti burocratici e quieta non movere*

Ci sono voluti ben trent'anni prima che fossero concretamente emanate disposizioni di carattere procedurale per addivenire alle necessarie *adaptations* e questo adattamento dei programmi scolastici alla particolari esigenze culturali regionali, così come l'identificazione delle materie da insegnare in francese, ha costituito uno dei capitoli più tormentati dell'attuazione dell'ordinamento autonomistico regionale. Solo con l'art. 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 si è finalmente stabilito che esse fossero definite seguendo una procedura che prende avvio con una proposta del Consiglio scolastico regionale, sottoposta successivamente al parere obbligatorio di una Commissione mista composta da rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, del Consiglio della Valle e degli insegnanti, per essere finalmente resa esecutiva dalla Regione sulla base di una intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.

La sequenza delle operazioni ha avuto una tempistica relativamente regolare per

¹⁷ D.p.r. cit., art. 5.

¹⁸ D.p.r. cit., art. 2.

¹⁹ Legge 16 maggio 1978, n.196, art. 32.

²⁰ Facendo in sostanza propri gli orientamenti autorevolmente espressi collettivamente da A. MAALOUF; *Un défi salutaire. Comment la multiplicité des langues pourrait consolider l'Europe. Propositions du Groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel, constitué à l'initiative de la Commission européenne, Direction générale de l'éducation et de la culture, Bruxelles, 2008.*

Osservatorio sulle fonti

quanto riguarda i primi tre ordini di scuola²¹, ma si è arenata al livello delle scuole secondarie di secondo grado²², per le quali il terreno era comunque stato preparato attraverso la previsione di interventi propedeutici all'applicazione degli Adattamenti dei programmi nelle scuole superiori della Regione²³.

L'adattamento formale è stato però in qualche modo preceduto da un'intensa attività di sperimentazione progettuale che ha segnato soprattutto il tentativo di superare la rigida compartimentazione disciplinare. Questa impostazione è stata anche recepita a livello regionale con un atto orientativo sul proseguimento di queste sperimentazioni²⁴ che ha preparato il terreno alle disposizioni adottate ufficialmente.

L'insegnamento delle lingue si è così avviato, a partire dagli anni Novanta, verso una didattica integrata ed ha fatto spazio, in anticipo rispetto al recepimento ufficiale di questi principi educativi sul piano europeo, ad esperienze che hanno riaccolto attraverso piani di ricerca-azione l'operato degli insegnanti di italiano, francese e inglese. L'intervento era anche ispirato alla necessità di contenere l'espansione dell'area linguistica nel suo insieme, che nel contesto delle minoranze linguistiche rischia talvolta, nel giusto intento di garantire a ciascun codice linguistico uno spazio adeguato, di allargare eccessivamente l'area linguistica a discapito di altri spazi disciplinari e tematici.

L'introduzione di un nuovo criterio di riparto del monte ore complessivo della scuola nel senso della distinzione fra la quota «nazionale» e la quota «locale» nel curriculum ha ulteriormente complessificato il quadro, rendendo evidente l'interesse per concetti come quelli di competenze trasversali e di *décloisonnement* disciplinare. La crescita di interesse per l'istruzione interculturale ha aggiunto sul piano normativo un ulteriore elemento problematico, spingendo verso obiettivi di inserimento, integrazione e inclusione come tre “i” da aggiungere, se non proprio da contrapporre, a quelle brandite come vessillo nell'epoca morattiana.

Non potendo affrontare in questa sede tutte le molteplici cause del “grippaggio” procedurale che si è registrato sul piano degli adattamenti formali, alcune delle quali ineriscono anche alle tensioni politico-sociali interne al sistema scolastico valdostano conseguenti all'adozione della normativa riguardante la “quarta prova” di lingua francese all'esame di maturità²⁵ e al *referendum* abrogativo tenutosi nella Regione circa la sua

²¹ Per la scuola primaria, i programmi sono stati adattati con la deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 1988, n. 1295, *Adattamento dei programmi di insegnamento della scuola primaria alle esigenze socio-culturali e linguistiche della Valle d'Aosta*.

²² Limitandosi, per precisione, ai soli profili di insegnamento del francese e senza seguire la procedura statutariamente prevista: *Arrêté de l'Assesseur n. 52025 du 10 décembre 1998, Programmes de français des établissements secondaires du deuxième degré de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste*. Il giudizio di E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, Torino, 1999, p. 33, è sul punto molto netto: «per le scuole secondarie, manca una specifica normativa di attuazione e dunque non si ha un effettivo bilinguismo».

²³ Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50.

²⁴ Circ. Ass. alla P.I., prot. n. 17667 del 20 agosto 1993.

²⁵ Lo svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta è disciplinato dalla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25.

Osservatorio sulle fonti

applicazione²⁶, ci limitiamo a rilevare in questa sede quelle inerenti ai soli profili strettamente giuridici.

La prima riguarda forte instabilità legislativa registrata dal sistema scolastico a partire dagli anni Novanta, che per un quinquennio (1996-2001) ha vissuto nell'attesa della riforma promessa dalla coalizione dell'Ulivo e promossa dal Ministro Luigi Berlinguer. L'attesa di questo riordino dei cicli scolastici è stata al tempo stesso causa e pretesto per il rallentamento delle operazioni di adattamento. Gli interventi legislativi regionali sono perciò stati in quegli anni piuttosto limitati. Fra questi, va segnalata la legge regionale 1 agosto 2005, n. 18 di cui Piero Floris ha sottolineato, con la simpatica metafora del "catenaccio" calcistico²⁷, l'effetto principalmente difensivo, grazie al quale si sono mantenuti più elevati che nel resto d'Italia sia il tempo scolastico complessivo offerto agli alunni che la spesa per il personale docente. Inoltre questo intervento è stato utile per ribadire la specificità del sistema scolastico bilingue combinata con il plurilinguismo, la dimensione europea e il rispetto delle diversità linguistiche e culturali, in una visione dinamica²⁸ che coinvolge direttamente in questo disegno tutte le scuole paritarie. Questa legge è anche stata la prima a richiamare espressamente come parte di uno stesso disegno educativo, oltre alle lingue ufficiali, la conoscenza della lingua e della cultura franco-provenzale e l'insegnamento della lingua tedesca nelle istituzioni scolastiche dei Comuni della Valle del Lys²⁹.

Secondariamente, si è prodotto per effetto delle riforme nazionali un deciso affievolimento della valenza prescrittiva dei programmi ministeriali scolastici tradizionalmente concepiti come una sorta di Bibbia del docente. La loro sostituzione con le "Indicazioni" contenenti solo obiettivi di apprendimento e competenze destinate ad un sistema scolastico in cui dovrebbe prevalere il principio di autonomia ha cambiato la prospettiva

²⁶ Il referendum che si è tenuto nel 2000 – e che non ha conseguito risultati concreti per mancato raggiungimento del *quorum* di partecipazione al voto - aveva per obiettivo la parziale abrogazione della legge regionale n. 52/1998, *Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese all'esame di Stato in Valle d'Aosta*, adottata in applicazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, con cui era stato riformato l'esame di maturità, nella parte in cui disponeva che la prova scritta di lingua francese è «preordinata ad accertarne la padronanza, le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dei candidati» fosse abbinata e parificata, ai fini della valutazione, alla prova scritta di lingua italiana. La precedente normativa in materia di esame di maturità prevedeva invece, per effetto della sentenza della Corte. cost. 22 dicembre 1969, n. 156, la possibilità dei candidati di scegliere in quale lingua svolgere la prova stessa. La sentenza è commentata da R. CHIARELLI, *La parificazione delle lingue italiana e francese in Val d'Aosta e gli esami di Stato*, in *Rivista giuridica della scuola*, 2, 1970, pp. 198 ss. L'intera vicenda conferma le valutazioni critiche della dottrina circa la difficile utilizzabilità dello strumento referendario nelle materie che attengono la tutela linguistica. Sul punto F. Palermo, *Democrazia diretta e diritti delle minoranze: due concetti inconciliabili?*, in AA.VV., *Politika, Jahrbuch für Politik*, Raetia Verlag, Bozen, 2010, pp. 223-242.

²⁷ *L'école valdôtaine* 19-10-2015.

²⁸ Proponendosi di assicurare "la tutela attiva e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche presenti nella realtà regionale, in quanto componenti integranti dei più rilevanti movimenti culturali e di pensiero operanti sul continente europeo".

²⁹ *Ibidem*.

Osservatorio sulle fonti

dell'opera di adattamento e portato a superare l'originale dialettica biunivoca Stato-Regione a favore di una dinamica più complessa che rende più articolato, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, il lavoro di progettazione del sistema scolastico bilingue.

In questo contesto la Regione Valle d'Aosta si è mossa con evidente difficoltà e lo slancio applicativo che aveva contraddistinto gli anni Ottanta e Novanta è risultato concretamente rallentato. Lo sforzo normativo della Regione ha comunque interessato, ed è questo il dato più significativo, non solo il rafforzamento delle competenze puramente linguistiche, ma ha puntato anche a contrastare la dispersione e l'insuccesso scolastico con nuove strategie di apprendibilità, a coltivare la continuità fra i diversi ordini di scuola nel senso di un'esperienza formativa unitaria, con un'attenzione speciale per le problematiche dell'handicap. Anche nel delicato ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento, come la dislessia, la legislazione regionale si è ricavata un particolarissimo ambito di manovra prescrivendo *«strategie compensative che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente adeguati di apprendimento»* e prevedendo *«anche in considerazione della caratteristica bi-plurilingue della scuola valdostana, ove ritenuto opportuno dal consiglio di classe, forme di esonero valutativo rispetto ad alcune tipologie di prove scritte di lingua, potenziando in forma compensativa le prove orali»*³⁰.

Le problematiche che sono state oggetto di adeguamento sul piano pratico hanno riguardato fra l'altro l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione e la verticalizzazione dei curricula, la programmazione di modulo, la valutazione degli alunni, il *portfolio* delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione. Le ricadute amministrative di questo percorso hanno quindi colto la valenza dell'intervento di protezione della diversità culturale come opportunità di modernizzazione della struttura organica del personale docente, così come nel caso del mantenimento dei cosiddetti 'moduli', importante conquista pedagogica che la scuola italiana ha sacrificato per motivi essenzialmente economici.

Questa complessità ha in seguito accompagnato anche il difficile percorso di riforma della scuola secondaria di secondo grado che malgrado tutto non è stata comunque esente da iniziative: l'indirizzo classico, ad esempio, ha visto infatti negli anni Novanta fiorire una significativa esperienza di creazione di un'apposita "sezione bilingue" in cui gli alunni ricevono circa il 30% dei loro insegnamenti in francese. Avviata nel 1997/1998, questa esperienza ha condotto per la prima volta la sezione bilingue all'esame di Stato nell'anno 2002.

Una considerazione a se stante merita la questione della formazione professionale, nel delicato rapporto che la collega al settore dell'istruzione, rispetto alla quale si è assistito ad un graduale passaggio dall'ambito proprio delle conoscenze alla sfera più propriamente competenziale, tipica del settore della formazione. In questo campo la Regio-

³⁰ Legge regionale 12 maggio 2009, n. 8, *Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento*, art. 6, c. 1, lett. c.

Osservatorio sulle fonti

ne fin dal 1960 ha esercitato la propria potestà normativa istituendo apposite istituzioni e rilasciando titoli di studio regionali³¹ in molteplici campi fra cui anche quello agricolo e quello turistico. È qui l'intero settore a dover trovare, per la sua naturale sensibilità alle dinamiche del mondo del lavoro e, in modo particolare nei due ultimi decenni, per effetto della mobilità lavorativa europea³² cui la Valle è particolarmente sensibile nella sua condizione di regione frontiera, modalità di sviluppo autonome che sulla carta lo Statuto garantisce alla Regione.

3. Il senso di un “adattamento”

Il territorio e la dimensione ambientale peculiare della Regione, sono andati ben oltre la dimensione oggettiva di una semplice “necessità locale”, per diventare un laboratorio didattico permanente che ha offerto ampie possibilità di collegamento per tutte le materie scolastiche, con la montagna che rafforza il senso di appartenenza territoriale e l'identità collettiva della comunità ben oltre il frazionamento linguistico.

Testimone di questo grande sforzo pedagogico collettivo di grandi dimensioni – se si tiene conto della scala assai ridotta della popolazione scolastica che non ha mai superato le ventimila unità, considerati tutti gli ordini di scuola – è la ricchissima produzione della rivista pedagogica regionale *L'école valdôtaine*, apparsa con continuità per oltre un ventennio fra il 1991 e il 2001.

Le ricadute esterne di una impostazione “adattata” dei contenuti programmatici sono di rilevante impatto e non tutte valutabili e gestibili all'interno del procedimento stretto dell'*adaptation*.

È sufficiente pensare a questo proposito alla necessità di superare la rigidità dei sistemi valutativi nazionali e al ruolo centrale del dirigente scolastico – come facilitatore e coordinatore - nella gestione dell'innovazione,

Ad adattarsi deve essere tutto il sistema, non soltanto i programmi.

In parallelo con l'azione programmatica, è stato dunque strategico intervenire anche sullo stesso corpo insegnante, sviluppando l'opera di formazione degli stessi che è stata all'origine della prima esperienza che ha poi condotto alla nascita dell'Università della Valle d'Aosta, attraverso la realizzazione del primo “*Cours universitaire en Sciences de la Formation primaire*” avviato sulla base di una norma *ad hoc* per la Valle d'Aosta contenuta nella legge 19 novembre 1990, n. 341³³, con la collaborazione delle Universi-

³¹ Legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, *Istituzione di un Istituto Professionale regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio*.

³² Soprattutto a seguito della Convenzione di Lisbona del 1997, con il suo preciso obiettivo di creare un'area comune delle conoscenze: V. Scipioni, *La formazione professionale dei giovani*, in *L'école valdôtaine*, 65, 2004.

³³ Legge 19 novembre 1990, n. 341, *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*, art. 3, c. 4: «*Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della Regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla*

Osservatorio sulle fonti

tà di Torino e Liegi e dell'IUFM di Grenoble, a partire dal 1998, una risposta adeguata e di alto livello alle esigenze formative degli insegnanti della scuola primaria³⁴. Questa esperienza è stata in seguito in parte trasfusa nell'avvio dei corsi di laurea all'interno dell'ateneo valdostano, al cui interno ha anche preso forma per alcuni anni, con contenuti modellati sul fabbisogno regionale, il corso di specializzazione della SSIS (Scuola di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria).

La necessità di trasformare le competenze linguistiche acquisite in un contesto particolare come quello valdostano in cui il bilinguismo è praticato dalla scuola dell'infanzia fino all'Università ha posto anche il problema della certificazione delle competenze linguistiche, sollecitando l'introduzione capillare di strumenti adeguati rispetto agli *standard* europei.

Come si può facilmente vedere, tutta questa intensa opera di costruzione del sistema educativo bi-plurilingue, anche se sarebbe forse più corretto usare ormai il termine bi-pluriculturale, richiede l'esercizio di poteri autonomi fortemente motivati, in grado di agire in tempi sufficientemente rapidi e senza trasformare l'intero apparato in un passivo recettore *a posteriori* di politiche educative che il sistema non sia adeguatamente preparato ad accogliere.

Una scuola di minoranza non deve infatti essere una scuola di retroguardia, ma un terreno di sperimentazione che conduce a risultati di successo³⁵.

4. *Le adaptations incompiute e la riscoperta del francoprovenzale*

All'inizio degli anni Duemila, in una fase incerta in cui si sono sviluppate le autonomie scolastiche in conformità anche all'indirizzo espresso dalla riforma costituzionale del Titolo V e dalla legislazione nazionale in materia, e in assenza di precisi orientamenti politici in materia di bilinguismo scolastico, la Regione ha messo più intensamente l'accento sulla tutela della parlata francoprovenzale (*patois*), da sempre molto diffusa nella Regione e da alcuni considerata come la vera lingua dei valdostani, ignorata dallo Statuto speciale del 1948 e tuttora priva di una reale "copertura" legislativa, anche per la mancata adozione di una specifica norma d'attuazione statutaria cui peraltro a legge 482/1999 rinvia esplicitamente³⁶.

Regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese».

³⁴ P. BRUNET, *La formation universitaire des maîtres: une réalité*, in *L'école valdôtaine*, 4, 1998.

³⁵ Per un approccio generale, in questo senso, legato alla problematica internazionale della difesa della lingua francese nel mondo: R. LOUVIN-D. DIMOV, *Pour une école de la réussite: la lutte contre l'échec scolaire, Rapport de la Commission de l'Éducation, de la culture et des affaires sociales à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie*, Aosta, 2000.

³⁶ Uno schema di Decreto legislativo concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* in materia di ordinamento linguistico è peraltro stato approvato dalla Commissione paritetica Stato-Regione Valle d'Aosta ed ha avuto parere favorevole dal Consiglio regionale il 4 ottobre 2011, ma non è mai stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Sul tema della protezione del francoprovenzale in Valle d'Aosta rinviando all'analisi svolta in R. LOUVIN, *Quelques*

Osservatorio sulle fonti

Il francoprovenzale, lingua acquisita in ambito familiare e che utilmente impiegata anche in via informale attraverso esperienze teatrali e sportive (soprattutto negli sport popolari tradizionali) condotte in ambito scolastico, esercita un sicuro influsso sull'acquisizione delle capacità linguistiche generali dei bambini.

Le iniziative condotte nella scuola valdostana hanno finora avuto natura prevalentemente informale (come l'ormai storico "Concours Cerlogne") o sperimentale: il francoprovenzale ha pertanto fatto oggetto per alcuni decenni di una politica di sostegno culturale interna alla scuola valdostana, ma sempre al di fuori di un preciso quadro legislativo di riferimento³⁷.

Superando nell'ultimo decennio i limiti della tradizionale politica di sostegno culturale alla diffusione di questa lingua minoritaria, l'orientamento politico della Regione ha imboccato, sulla scorta di una puntualizzazione legislativa invero piuttosto generica («*La Regione, nell'ambito della propria competenza, promuove la conoscenza della lingua e della cultura franco-provenzale*»³⁸), la via di un tentativo di rafforzamento della didattica del *patois* in sede scolastica, secondo un approccio marcatamente amministrativo che ha fatto leva sulle competenze regionali in materia di formazione professionale (e non legate all'istruzione) portato alla preparazione e alla certificazione professionale di "esperti in *patois*"³⁹ da utilizzare per attività educative aggiuntive e facoltative all'interno delle scuole e alla conseguente attivazione di corsi opzionali⁴⁰.

Queste operazioni hanno scontato peraltro il duplice limite del mancato coinvolgimento dell'ateneo regionale valdostano, che avrebbe avuto per legge il compito di istituire corsi di lingua e cultura della lingua minoritaria⁴¹, e della mancata previsione di un effettivo inserimento formale di queste innovazioni nell'ordinamento scolastico, rimanendo ad uno stadio sperimentale e regolato da disposizioni di carattere puramente amministrativo.

L'evidente sproporzione fra il modesto impegno di questi anni a sostegno della lingua francese, colpita da perdita di diffusione e utilizzo, e le energie profuse per il rilancio del francoprovenzale interrogano seriamente sulla coerenza e gli obiettivi della poli-

notes sur le statut juridique du français et du francoprovençal en Vallée d'Aoste, in M. F. BENVENUTO-I. M. ROBINSON (a cura di) *Caleidoscopio. Cultura, politica, società. Scritti in memoria di Regine Laugier*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, pp. 265-280.

³⁷ I momenti di contatto e le iniziative di sostegno sviluppate nel tempo in questo senso sono richiamate, per quanto riguarda la prima fase, da A. BÊTEMPS, *La place du francoprovençal dans L'école valdôtaine*, in *L'éducation bilingue dans l'école valdôtaine: conditions, problèmes, perspectives*, Aosta, 1982. Le esperienze successive, con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia, sono ricordate da R. DECIME, *Le francoprovençal à l'école*, in *L'école valdôtaine*, 69, 2005, pp. 13 ss.

³⁸ Legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, art. 1, c. 5.

³⁹ Su questo aspetto e sull'intera politica regionale di sostegno alla lingua francoprovenzale rinviamo al nostro scritto *Lingue fra parentesi. Francoprovenzale, francese, occitano e dialetti germanici nell'area alpina nord-occidentale*, in J. WOELK-S. PENASA,-F. GUELLA (a cura di), *Minoranze linguistiche e pubblica amministrazione. Il problema dei piccoli numeri: modello trentino e esperienza comparate*, CEDAM, Padova, 2014, pp. 153-175.

⁴⁰ D.g.r. 8 giugno 2012, n. 1214.

⁴¹ In base alla legge n. 482/1999.

Osservatorio sulle fonti

tica educativa regionale in questo campo.

Le competenze bilingui degli studenti valdostani presentano peraltro risultati interessanti, soprattutto per la scuola secondaria liceale, in quanto «L'analisi per tipo di scuola dei punteggi in lingua francese ottenuti nei tre ambiti dell'Indagine permette di osservare che gli studenti dei Licei hanno risultati tutti molto al di sopra della media OCSE. Considerato che gli studenti liceali costituiscono circa la metà della popolazione scolastica valdostana, il risultato è importante e conferma la validità del modello di educazione bi-plurilingue regionale. Questi studenti, con un anno di scolarità in più, ottengono risultati simili a quelli di studenti per i quali il francese è lingua di scolarizzazione e hanno una padronanza della medesima che consente loro di inserirsi a pieno titolo nella società contemporanea»⁴².

I risultati conseguiti in altri ordini di scuole, come nel caso dell'istruzione tecnico-professionale, appaiono di converso meno rassicuranti.

5. L'evoluzione del sistema europeo e nazionale: programmi, indicazioni e CLIL

Una forte sollecitazione a riprendere il cammino legislativo e amministrativo nella direzione del consolidamento di un aggiornato ordinamento scolastico regionale viene oggi da alcune radicali innovazioni del quadro legislativo nazionale. Nella Scuola secondaria di secondo grado, sono infatti state recentemente introdotte le metodologie CLIL⁴³ che hanno avuto una chiara esplicitazione nel nuovo Regolamento per i Licei⁴⁴.

Questo dispositivo rivoluziona l'approccio tradizionale e implica una sostanziale rivisitazione, sviluppando un approccio plurilingue, di tutto l'impianto attuativo realizzato in Valle d'Aosta a partire dai primi anni Ottanta per l'attuazione del bilinguismo. Esso sviluppa infatti una logica di integrazione fra la lingua d'insegnamento e il contenuto insegnato, mettendo a confronto fra loro e consentendone il reciproco rafforzamento.

È il regolamento ministeriale stesso a rinviare esplicitamente, per la sua applicazione, agli strumenti di attuazione statutaria e quindi alle norme d'attuazione⁴⁵. Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore, nulla è però ancora stato concretamente fatto in pro-

⁴² P. FLORIS (a cura di) *Rapporto Regionale PISA 2010 (Edizione per la Valle d'Aosta)*, Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d'Aosta, Aosta, 2013, consultabile in *internet*: http://www.regione.vda.it/istruzione/srev/pubblicazioni_i.asp.

⁴³ Acronimo di *Content and Language Integrated Learning*, che consistono in un approccio didattico e in dispositivi metodologici fondati sull'insegnamento di una disciplina non linguistica attraverso una lingua veicolare diversa da quella utilizzata dagli studenti in via prioritaria nella loro comunicazione quotidiana in ambito scolastico.

⁴⁴ Regolamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15 marzo 2010 *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, c. 4, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133*.

⁴⁵ Reg. cit., art. 13. La d.g.r. n. 519 del 26 febbraio 2010 ha soltanto stabilito che «quanto previsto dal Regolamento concernente i nuovi licei in ordine all'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti dei percorsi liceali si realizzi nella Regione Valle d'Aosta mediante l'insegnamento in Lingua Francese della Storia, nell'ottica del conseguimento del doppio Diploma ESABAC».

Osservatorio sulle fonti

posito. Le scarse disposizioni approvate – in via amministrativa interna – dalla Regione nel quadro della revisione dell’assetto ordinamentale dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali disposta dalla Riforma Gelmini⁴⁶ si sono infatti limitate alla meccanica sostituzione della “lingua straniera” con la “lingua francese” ai fini del conseguimento del titolo di studio ESABAC (acronimo di Esame di Stato e di *Baccalauréat*) rilasciato a partire dal 2010 al termine del corso di studi secondari binazionale istituito dall’Accordo fra Italia e Francia del 24 febbraio 2009. Un’operazione formalmente corretta, ma che si scontra con la logica giuridica che dovrebbe sostanzialmente puntare ad un bilinguismo rigorosamente paritario.

La recente approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 – più nota come legge sulla “Buona Scuola” - con cui è stato riformato il sistema nazionale di istruzione e formazione, delegando il Governo al riordino delle disposizioni in materia di istruzione, ha però reso ora improcrastinabile una rivisitazione normativa regionale per armonizzare le disposizioni statali con il particolare ordinamento scolastico della Valle d’Aosta.

Mentre le riforme scolastiche precedenti, note sotto il nome di Riforma Moratti e di Riforma Gelmini, hanno prodotto su scala regionale solo adeguamenti amministrativi di modesto impatto, la volontà di un maggiore sforzo di “mediazione” dell’indirizzo nazionale nelle sue ricadute sul quadro regionale si è immediatamente manifestata a seguito dell’approvazione di un protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e l’Assessore regionale all’Istruzione e cultura Emily Rini in materia di ordinamento scolastico⁴⁷.

L’urgenza di questa armonizzazione si coglie anche alla luce delle raccomandazioni espresse dall’Unione europea, che nel contesto valdostano devono trovare un’adeguata rispondenza. Si profila perciò un ripensamento generale dell’approccio educativo, anche alla luce degli indirizzi riguardanti la comunicazione nella madrelingua, che in Valle d’Aosta è più spesso, come sottolinea Paolo Carrozza, per i valdostani autoctoni il franco-provenzale rispetto al francese⁴⁸, e alla comunicazione nelle lingue straniere, non potendosi considerare giuridicamente tale la lingua francese. Vi è dunque la necessità di un approccio normativo nuovo, che tenga conto di una realtà socio-linguistica molto più complessa di quanto non emerga dal dato puramente normativo⁴⁹, che consenta un giusto apprezzamento «della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per le lin-

⁴⁶ Legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁴⁷ Protocollo del 25 luglio 2015, in attuazione della cosiddetta legge sulla “Buona Scuola”.

⁴⁸ «E’ il *patois* la vera lingua materna della maggior parte della minoranza, mentre il francese è, e soprattutto è stato, lingua colta, lingua delle *élites* politico-culturali della Valle sin dal secolo scorso»: P. CARROZZA, *Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, (Statuto Valle d’Aosta)*, in *Commentario della Costituzione, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993)*, Bologna, 1995, p. 401,

⁴⁹ Utile a questo proposito è la lettura dei risultati del sondaggio e della ricerca “*Une Vallée d’Aoste bilingue dans une Europe plurilingue. Una Valle d’Aosta bilingue in un’Europa plurilingue*”, curata nel 2001 dalla Fondazione Emile Chanoux e consultabile sul sito della fondazione stessa www.fondchanoux.org

Osservatorio sulle fonti

gue e la comunicazione interculturale»⁵⁰, con un atteggiamento nel contempo rispettoso del delicato intreccio di identità plurime che si collega all'uso diversificato e quasi sempre cumulativo dei diversi codici linguistici.

La Regione valdostana non ha comunque tardato a mettersi in sintonia e in collaborazione con i territori confinanti. Nell'evidenza che la difesa ad oltranza della lingua minoritaria in una regione di frontiera avrebbe avuto ben poco significato senza la ricerca di utili sinergie con i paesi francofoni vicini, dopo una stagione di intensa collaborazione con l'ambiente educativo elvetico, soprattutto in ordine alla scuola dell'infanzia (all'epoca ancora "scuola materna"), negli anni Novanta sono state attivate importanti esperienze di raccordo con gli organismi educativi transalpini, come documenta l'intensa azione dispiegata in attuazione della *Convention entre la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et l'Académie de Grenoble* siglata ad Annecy il 30 novembre 1994.

L'ottimizzazione delle sinergie si è potuta manifestare anche attraverso il conseguimento dell'ESABAC⁵¹, anche se occorre rilevare come le intese a valenza internazionale siano sempre svolte su piani distinti dal livello statale rispetto a quello regionale e che quanto disposto nel quadro degli impegni statali non metta mai in evidenza la specifica presenza di un'area francofona all'interno del nostro Paese.

L'apporto della cooperazione internazionale francofona, e francese in particolare, che pure si è dispiegato in passato in modo molto massiccio verso paesi e regioni aventi in uso questa lingua, ha avuto in Valle d'Aosta una presenza e un impatto molto limitati.

Fanno eccezione la presenza per due decenni di un *attaché culturel* dell'Ambasciata francese a Roma e di una *assistante de langue française* delegata dalla Communauté française de Belgique per il sostegno tecnico agli insegnanti e per stimolare culturalmente la motivazione allo studio della lingua.

La scuola valdostana nel suo complesso ha comunque cercato di entrare a pieno titolo nella dimensione europea dell'insegnamento, mettendo anche al servizio di questa prospettiva la particolarità della propria cultura di frontiera – ma non di confine - e sfruttando ampiamente le prerogative offerte dai programmi europei (in particolare Socrates e ARION) che hanno consentito una rapida evoluzione da un quadro di rapporti

⁵⁰ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), Allegato *Competenze chiave per l'apprendimento permanente, un quadro di riferimento europeo*, p. 3. La Raccomandazione sottolinea, seppur marginalmente ed in nota, che «nel contesto delle società multiculturali e multilinguistiche europee si dà atto che la madrelingua può non essere sempre una lingua ufficiale dello Stato membro e che la capacità di comunicare in una lingua ufficiale è condizione essenziale per assicurare la piena partecipazione dell'individuo nella società. In alcuni Stati membri la lingua madre può essere una delle varie lingue ufficiali. Provvedimenti per affrontare simili casi e per applicare la definizione di conseguenza rientrano nella responsabilità dei singoli Stati membri conformemente alle loro esigenze e circostanze specifiche».

⁵¹ Diploma di maturità (*baccalauréat*) a valenza binazionale italo-francese rilasciato in forza dell'accordo del 24 febbraio 2009 fra il Ministro francese dell'Éducation nationale Darcos e il Ministro italiano dell'Istruzione Gelmini.

Osservatorio sulle fonti

esclusivamente bilaterali, transfrontaliere e di vicinato verso modelli di cooperazione europea aperti a molteplici apporti.

6. Verso una rapida formulazione della normativa attuativa

A poche settimane soltanto dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa sopra richiamato, lo schema di norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico è già stato varato dalla Commissione paritetica⁵² e, in attesa di essere recepito dal Governo nella forma canonica di decreto legislativo, contiene elementi di forte interesse.

Le modalità e i tempi per l'applicazione dei principi della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono rimessi interamente alla legislazione della Regione autonoma, che li dovrà definire in relazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica⁵³. La legislazione di dettaglio potrà (o meglio, dovrà) riguardare una pluralità di aspetti che completano e rafforzano le competenze normative regionali in materia scolastica, solo riassuntivamente richiamate dallo Statuto con la formulazione di una «*potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica (...), per adattarle alle condizioni regionali*» in materia di «*istruzione materna, elementare e media*»⁵⁴. Si tratta, oltre al potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, del ruolo e competenze del dirigente scolastico, delle modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale, della formazione in servizio del personale docente, della valutazione del sistema scolastico regionale e delle sue componenti e del consolidamento dei rapporti tra istruzione e formazione professionale⁵⁵.

Esiste dunque oggi uno strumentario completo che potrà permettere, se vi sarà chiarezza di intenti e sufficiente determinazione, il superamento delle incertezze affiorate negli ultimi mesi, in particolare in relazione all'incerto avvio di un progetto sperimentale denominato *Ecole en langues VdA*⁵⁶ che avrebbe dovuto offrire «la possibilità, per la

⁵² Il 5 ottobre 2015.

⁵³ Avviato con legge regionale 26 luglio 2000, n. 19.

⁵⁴ Statuto speciale, art. 3, lett. g).

⁵⁵ Si tratta del recentissimo d.lgs. 3 marzo 2016, n. 44, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico, approvato dal Consiglio dei Ministri d'intesa con la Regione.

⁵⁶ Il progetto denominato *Ecole en langues VdA*, avviato ad istanza di alcune centinaia di genitori, tendeva ad integrarsi nel quadro delle politiche educative plurilingui della Regione facendo leva sulle competenze amministrative di cui dispongono le autonomie scolastiche, in particolare grazie all'art. 9 della legge regionale n. 19/2000 che consente loro di attuare speciali percorsi formativi, regolando i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività in coerenza con gli adattamenti dei curricula alla realtà locale. La proposta faceva perciò leva sulla maggior flessibilità delle istituzioni scolastiche nell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività, nella definizione delle unità di insegnamento e nell'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. La stessa legge consente la programmazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera.

Osservatorio sulle fonti

Valle d'Aosta, di dotarsi di una scuola plurilingue, caratterizzata da un insegnamento rafforzato del francese e dell'inglese, capace di proporre ai ragazzi valdostani un bagaglio educativo e culturale fatto di solide radici ancorate alla realtà locale e nel contempo arricchito di quegli strumenti linguistici indispensabili per volgere il loro sguardo al mondo»⁵⁷.

Quest'opera di "armonizzazione" è chiamata ad operare in maniera dinamica, oltre che rispetto alla legge 107/2015, anche in riferimento ai suoi successivi atti attuativi previsti dalle deleghe al Governo contenute nella legge stessa⁵⁸. In questo contesto opereranno altresì le salvaguardie delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni *walser* di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Issime individuati come area di tutela linguistica dalla legislazione regionale⁵⁹. Dalla convergenza di questa emananda norma d'attuazione con la legislazione regionale di tutela già operante, che già individua fra le finalità ed azioni di tutela di queste isole linguistiche «*l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli Comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi*»⁶⁰, dovrebbe scaturire un quadro più preciso di regolamentazione dell'uso di queste lingue nell'insegnamento rispetto al quadro piuttosto opaco in cui si muove attualmente l'amministrazione scolastica.

L'attenzione della scuola valdostana non ha atteso l'approvazione della norma di garanzia statutaria per produrre iniziative in questo contesto significativamente originale: dei tanti progetti sviluppati e delle molteplici iniziative condotte sono stati coprotagonisti anche l'Associazione *Augusta* di Issime, il Centro culturale *Walser* di Gressoney-Saint-Jean, la Comunità montana *Walser*, l'I.R.R.S.A.E. e il *Goethe Institut*.

Per la scuola elementare, fino agli anni Settanta l'insegnamento del tedesco avveniva al di fuori dell'orario scolastico. Successivamente è stato previsto di dedicare due o tre ore all'interno dell'orario scolastico per l'insegnamento di questa lingua e della cultura locale. È quindi seguita una breve fase sperimentale finanziata dall'Unione europea e dalla locale Comunità montana, cui ha fatto seguito lo sviluppo di un progetto regionale comune, dal 1994-1995 per le scuole materne, elementari e medie⁶¹.

È da notare anche come la proposta si distinguesse per il tentativo di introdurre pratiche di uso precoce dell'inglese, accanto al francese e all'italiano, fin dalla scuola materna, oltre alla previsione di un regime rafforzato d'uso veicolare del francese e dell'inglese rispetto all'italiano.

⁵⁷ Così nelle parole dell'Assessore all'istruzione e cultura della Regione, nella lettera aperta del 16 gennaio 2015 che annunciava alle scuole la proposta.

⁵⁸ Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 180 ss.

⁵⁹ Legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, legge che si fonda su logiche di appartenenza, partenariato e partecipazione: J. PEZZOLI, *Deux lois pour les Walser de la Haute Vallée du Lys*, in *L'école valdôtaine*, 41, 1998.

⁶⁰ Legge regionale *cit.*, art. 3, lett. d).

⁶¹ F. FABRIZIO, *Du bilinguisme au plurilinguisme: une expérience walser*, in *L'école valdôtaine*, 32, 1996.

Osservatorio sulle fonti

Anche le complesse problematiche del raccordo fra il piano normativo statale e quello regionale in ordine agli organici scolastici sono state prese in considerazione in quella sede⁶². L'intervento regionale si potrà qui sostanziare in 'misure di armonizzazione' che rimangono ancorate al principio dell'eguaglianza di stato giuridico e di trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo delle scuole del resto del Paese. Esse faranno però salve le particolarità del sistema di costituzione e di gestione delle dotazioni organiche dei ruoli regionali che potranno quindi continuare a mantenere inalterate le loro specificità.

Tra le preoccupazioni della Regione e del suo corpo docente vi era certamente quella di mettere in sicurezza le "specificità e l'unicità del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia" considerato adeguato e decisamente funzionale in vista di una alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini⁶³: la salvaguardia di queste specificità risulta confermata dal progetto di norma d'attuazione⁶⁴, così come sono state corrette delegando alla Regione autonoma alcune distorsioni legate all'anomala (s'intende, rispetto al contesto del bilinguismo praticato *in loco*) metodica applicativa delle prove INVALSI⁶⁵.

Di particolare momento risulta però essere soprattutto la spinta ad un regime di più accentuato plurilinguismo attraverso l'introduzione, a partire dalla scuola primaria, dell'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche con le già ricordate modalità CLIL (*Content and Language Integrated Learning*). Questa puntualizzazione accentua la complessità del plurilinguismo educativo regionale che in questo modo innalza addirittura a quattro, per le scuole delle isole linguistiche *walser*, il numero delle lingue d'insegnamento, e a tre per tutto il resto della Regione. Una soglia di complessità, questa, che rappresenta uno scenario nuovo rispetto a quello tradizionale, ispirato ad una logica meccanica di scelta della lingua d'insegnamento per blocchi di materie.

Sarà in sede di adattamento dei programmi ex art. 40 dello Statuto, e quindi attraverso l'opera della Commissione mista Stato-Regione-insegnanti, che questi nodi andranno sciolti, individuando non più solo delle "materie", ma degli "obiettivi formativi prioritari" da assegnare al sistema scolastico regionale⁶⁶. Entro tempi ristretti, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, si prevede quindi che sarà completato il processo, interrotto da quasi vent'anni, di completamento delle *adaptations* per la scuola valdostana, insieme alla revisione degli adattamenti precedentemente approvati.

⁶² Schema citato, art. 3.

⁶³ Perdura in questo ambito, la sostanziale validità degli "Adattamenti degli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali alle esigenze socio-culturali e linguistiche della Valle d'Aosta" disposti dalla d.g.r. n. 529 del 28 gennaio 1983: R. LOUVIN, *Autonomie, scuola e particolarismo linguistico in Valle d'Aosta*, Torino, 2009, p. 116.

⁶⁴ *Ivi*, art. 4. Per un approfondimento di queste particolarità sotto il profilo pedagogico, si veda R. DECIME-G. VERNETTO (a cura di), *Profil de la politique linguistique éducative. Vallée d'Aoste, Rapport régional*, Aosta, 2007.

⁶⁵ Per cui nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta si svolgerà, in aggiunta a quelle previste per il restante territorio nazionale, una prova di conoscenza delle lingue francese e inglese (*ivi*, art. 5).

⁶⁶ Schema citato, art. 6.

Osservatorio sulle fonti

Un'opera essenziale, perché la scuola valdostana tuteli adeguatamente il pluralismo linguistico regionale, respirando l'aria nuova di un apprendimento che integra lingua e contenuto e praticando un approccio didattico innovativo che utilizzi lingue veicolari diverse rispetto a quelle che alunni e studenti usano in maniera prioritaria nella comunicazione di ogni giorno.

Mentre il tema è approfondito e discusso nelle sedi accademiche e nel mondo della scuola, la comunità politica sembra oggettivamente distante, e molto meno interessata di un tempo, ad affrontare in modo approfondito i nodi di questa progressiva evoluzione, con tutte le implicazioni che essi comportano in termini identitari. Sembra prevalere un atteggiamento pragmatico, più 'laico' e meno partigiano di un tempo, con una progressiva dissociazione delle vicende scolastiche dallo scontro ideologico-partitico ancora evidente negli anni Novanta. Sarà il futuro a dirci se questo graduale e silenzioso *shift* verso il nuovo modello educativo plurilingue sia preludio ad un ulteriore indebolimento del rilievo riconosciuto alla lingua francese (e eventualmente al francoprovenzale come elemento identitario territoriale più caratterizzante) o soltanto ad una ricollocazione di questa lingua in un quadro diventato ormai più composito e articolato.

7. Una notazione conclusiva

La classica definizione di "bilinguismo integrale" applicata alla Regione Valle d'Aosta, per come ci è stata rappresentata e tramandata per oltre mezzo secolo dalla dottrina a partire dal fondamentale apporto scientifico di Alessandro Pizzorusso⁶⁷, appare oggi insufficiente a rappresentare la complessa realtà che si sta delineando in questo momento in campo scolastico.

Mentre sul piano delle facoltà di utilizzo delle lingue nell'ambito delle funzioni pubbliche o negli atti privati a rilevanza pubblica non sembrano esservi stati stravolgimenti di rilievo, la regolamentazione d'uso dei codici linguistici fondata sull'uso delle categorie apparentemente impermeabili di "materia" e di "lingua d'insegnamento" manifesta una crescente porosità e non consente più di confinare il discorso in un comodo e rassicurante schematismo.

Occorre inoltre tenere conto con molta lucidità del mutato scenario linguistico generale che, come ha molto opportunamente ricordato Bruno De Witte nel suo intervento introduttivo a queste giornate di studio, si contraddistingue oggi per un accresciuto plurilinguismo, per la migrazione di nuove minoranze e per la crescente diffusione dell'uso dell'inglese.

Non ci si può perciò limitare, in questo momento, al compiacimento per le consacrazioni puramente formali, come quella del nome della Regione diventata Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* per effetto del nuovo art. 116 della Costituzione.

Quelli che ancora sono indicati diffusamente come il «modello della equivalenza giuridica delle lingue ed il conseguente statuto dei diritti linguistici» e che «risultano

⁶⁷ A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, 2 voll., Giuffrè, Milano, 1967.

Osservatorio sulle fonti

strutturati, rispettivamente in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano/*Bozen*, secondo i criteri del bilinguismo totale o integrale e del separatismo linguistico»⁶⁸, richiedono oggi, almeno per la parte valdostana, un ripensamento che ne evochi l'apertura verso il plurilinguismo non solo come obiettivo tendenziale di sistema, ma come un dato normativo già in fase avanzata di consolidamento.

L'istruzione di cui abbiamo trattato va oggi declinata come un vero e proprio processo collettivo, partecipato e in costante evoluzione, teso all'educazione ma anche alla ricerca, e rispetto al quale l'impostazione rigida dello Statuto speciale del 1948, pur mantenendo inalterate le funzionalità complessive di strumento di garanzia, deve trovare nuovi percorsi di realizzazione.

Le problematiche legate alle valenze identitarie delle scelte legislative ed amministrative sulla scuola sembrano pesare oggi meno di ieri sul mondo dell'istruzione in Valle d'Aosta. Da questo punto di vista, si deve riscontrare oggi una minor conflittualità ideologica rispetto al passato e l'accettazione generale del necessario prevalere dell'interesse educativo al plurilinguismo rispetto alle lotte e alle conquiste ad alta valenza simbolica del passato.

Le considerazioni fin qui svolte dovrebbero interessare non solo i cultori delle scienze della formazione, ma anche il giurista che – in attesa di un superamento normativo del quadro attuale di cui potrebbe essere utile occasione l'attesa "revisione" degli statuti speciali – può iniziare a formulare ipotesi di ricostruzione del quadro delle competenze che consentano di lasciare definitivamente l'arcaico assunto dell'istruzione intesa come "materia" e come oggetto, per abbracciarne una regolamentazione più dinamica maggiormente garantistica rispetto ai diritti delle minoranze.

Ciò che deve, in questo quadro, trovare un adeguato equilibrio è inoltre la problematica più recente dell'autonomia scolastica, costituzionalmente tutelata dall'art. 117 della Costituzione ed elemento di evidente contrattualizzazione dell'intero sistema educativo. Occorre a questo proposito individuare sul campo strumenti adeguati, metodologie innovative e strategie efficaci, mentre attraverso le procedure canoniche di formulazione delle *adaptations* devono poter essere definite solo uniformi linee di condotta circa le competenze da acquisire e l'entità degli spazi da riservare culturalmente alle diverse sfere linguistiche.

Dalla visione meccanicistica dei riparti di lingua e di materia, l'ordinamento valdostano ha bisogno di evolvere verso un'ecologia dei suoi sistemi linguistici e un approccio più "olistico" alle lingue e ai sistemi culturali che esse sottendono. Così sarà forse anche possibile, e la revisione statutaria potrebbe esserne una felice occasione, far uscire il presidio giuridico del plurilinguismo dall'alveo puramente scolastico per investire anche aspetti ed ambiti ulteriori e tangenziali al mondo della scuola come la convittualità minorile, l'apprendistato e il *lifelong learning*.

Le esigenze del plurilinguismo e le garanzie delle minoranze, insomma, non devono

⁶⁸ V. PIERGIGLI, *Le minoranze linguistiche storiche nell'ordinamento italiano: quale futuro di fronte alle politiche per l'immigrazione e l'internazionalizzazione?*, in *Federalismi.it*, 8, 2015, p. 10.

Osservatorio sulle fonti

fermarsi alle porte della scuola.